

Edizione di giovedì 29 Luglio 2021

EDITORIALI

[Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 26 luglio](#)
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

[Compilazione del prospetto Aiuti di Stato: pubblicate le Faq dell'Agenzia delle entrate](#)
di Lucia Recchioni

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Ampliata la platea dei contribuenti soggetti ad Ivie e Ivafe](#)
di Ennio Vial

AGEVOLAZIONI

[Credito d'imposta beni strumentali con acconti 2020](#)
di Clara Pollet, Simone Dimitri

PENALE TRIBUTARIO

[Reato di omessa versamento Iva: irrilevanti le condizioni di salute e la morte del socio](#)
di Euroconference Centro Studi Tributari

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

[Acquisire uno studio professionale: cosa considerare per facilitare il processo](#)
di Monica Bormetti, Psicologa del Lavoro - Smart Break

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

PMI a conduzione familiare: 5 consigli utili

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 26 luglio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **52esima puntata** di Euroconference In Diretta (l'ultima prima della pausa estiva) si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell'ambito della quale sono state richiamate alcune delle novità della **scorsa settimana**, mentre alla **Legge di conversione del Decreto Sostegni-bis** è stata dedicata l'intera sessione **“adempimenti e scadenze”**.

Nel corso dello speciale **“agevolazioni edilizie”**, poi, sono stati analizzati i chiarimenti delle Entrate in materia di **bonus facciate**, e, nella rubrica dedicata alla **finanza agevolata di Golden Group** è stato trattato il tema del **contributo a fondo perduto c.d. “alternativo”**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, sono stati esaminati i **requisiti delle start up innovative**, da confermare entro il 29 luglio.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su Facebook, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. PROSPETTO AIUTI DI STATO: COSA CAMBIA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SOSTEGNI-BIS?

2. IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU NUOVE COSTRUZIONI E SUPERBONUS. COME SI DIMOSTRA IL SALTO DI CLASSE?

1. CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI ATTRIBUIBILE AL SOCIO

Per aderire alla Community di Euroconference In Diretta ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Bilanci in seconda convocazione dopo i 180 giorni: scatta la proroga al 15 settembre?

Un srl che approva il bilancio successivamente al 29 giugno in quanto l'assemblea è deserta, usufruisce della proroga al 15/09?

D. C. A.

*** *** ***

Bilanci approvati in seconda convocazione dopo il 29 giugno: possono fruire della proroga dei versamenti al 15 settembre?

A. A.

Ai sensi dell'articolo 17 D.P.R. 435/2001 “Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso”.

Da ciò ne discende che l'eventuale approvazione del bilancio in seconda convocazione non può dar diritto ad uno slittamento della scadenza.

Ciò detto assume quindi esclusivamente rilievo la data del 29 giugno, tenuto conto della possibilità concessa di approvare il bilancio nel maggior termine di 180 giorni.

Considerato che è possibile versare senza maggiorazioni le imposte entro il 15 settembre 2021 se i termini per il pagamento scadono nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto, può ritenersi che, anche nel caso di specie, sussistendo gli altri requisiti previsti dalla norma, sia possibile beneficiare del maggior termine del 15 settembre.

9

Acquisto prima casa per gli under-36: norma ancora “oscura”

La legge di conversione del Sostegni bis ha fornito maggiori chiarimenti sugli acquisti prima casa agevolati per gli under 36?

D.F.G.

Nel Sostegni bis l'art. 64 prevede per gli under36 l'esenzione IVA/Registro acquisto prima casa. Un requisito per poter godere dell'esenzione è avere un ISEE inferiore a 40.000. Risulta anche a Voi che l'ISEE non sia richiesto nel caso di acquisto con IVA?

T. S.

Purtroppo la formulazione dell'articolo 64, commi da 6 a 8, del Decreto Sostegni bis è rimasta immutata nonostante la conversione in legge, sebbene fosse stato fortemente auspicato un intervento volto a porre rimedio alle numerose lacune che la formulazione del presentava (e continua a presentare).

Ad esempio, la norma richiede espressamente un Isee non superiore a 40.000 euro annui, ma esclusivamente per gli acquisti soggetti ad imposta di registro, senza riproporre il medesimo requisito per gli acquisti soggetti a Iva: questa differenza, però, non sarebbe in alcun modo giustificata, se non ritenendo che si tratti di una svista del legislatore, non corretta in occasione della conversione in legge.

8

Proroga dei versamenti e contributi Inps

Proroga versamenti: non mi è chiaro come occorre comportarsi con il versamento dei contributi Inps alla luce dell'esonero contributivo sino a 3000 euro.

B. M.

Come noto l'articolo 1, commi 20-22-bis, L. 178/2020, ha disposto per l'anno 2021, l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale (fino a 3.000 euro) dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse

previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

La norma citata demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero all'adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il cui iter di pubblicazione è in corso di definizione.

Con il messaggio n. 2418 del 25.06.2021 l'Inps, in attesa della conclusione dell'iter di attuazione della richiamata normativa, ha previsto il differimento, fino a nuova comunicazione, delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d'impresa ai fini Irpef per l'anno di imposta 2021 dai soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, oppure alla Gestione separata, interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 1, comma 20, L. 178/2020.

7

Le Asd beneficiano della proroga dei versamenti?

ASD con partita Iva beneficia della proroga dei versamenti?

D. L.

L'articolo 9-ter D.L. 73/2021 limita la possibilità di proroga dei versamenti ai "soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze".

Si ritiene, pertanto, che anche gli enti non commerciali con partita Iva, se svolgono attività per le quali sono stati approvati gli Isa, pur applicando il regime di cui alla L. 398/1991, possano beneficiare della proroga dei versamenti.

6

Consolidato fiscale e proroga dei versamenti

La proroga dei versamenti per i soggetti ISA si estende all'IRES del consolidato fiscale di un gruppo che consolida un soggetto ISA?

ST. P. & ASS.

Sul punto non possono essere richiamati chiarimenti ufficiali. Si ritiene, infatti, che sia possibile beneficiare della proroga nel caso in cui la società controllante possieda i requisiti previsti dalla norma.

Maggiori dubbi sussistono, invece, nel caso in cui la società controllante non possieda i requisiti, che sono invece posseduti dalla controllata.

5

Credito d'imposta locazioni: è ancora cedibile?

Il nuovo credito d'imposta locazioni previsto dal decreto sostegni bis può essere ceduto al locatore? Ad oggi manca aggiornamento modulistica.

B. A.

Il credito d'imposta locazioni previsto per i primi cinque mesi del 2021 dal Decreto Sostegni-bis può essere ceduto. Non sono previste disposizioni specifiche, ragion per cui è possibile rinviare a quanto già noto.

Purtuttavia l'ultimo aggiornamento del modello risale al febbraio di quest'anno (si veda, sul punto, il provvedimento n. 43058 del 12.02.2021).

#4

Credito d'imposta beni strumentali. Come integrare la fattura elettronica?

CM 9/2021 – 8.1 Cosa si intende con “conservarlo ai sensi dell'art. 39 DPR 633/1972” – è lecito la conservazione cartacea della fattura elettronica integrata con la scrittura indelebile?

A. S. SRL STP

Sì, nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto una fattura elettronica può, alternativamente:

- apporre apposita dicitura sulla stampa cartacea della fattura elettronica, con scritta

indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro. Il documento andrà quindi conservato ai sensi dell'articolo 39 D.P.R. 633/1972;

- integrare elettronicamente la fattura e unirla all'originale, conservandola insieme (in questo caso è possibile seguire le regole dettate in tema di inversione contabile dalla circolare 14/E/2019).

3

Prospetto Aiuti di Stato: cosa cambia dopo la conversione in legge del Decreto Sostegni-bis?

Quindi cosa cambia nel prospetto Aiuti di Stato dopo la conversione del Sostegni-bis?

R. D.

Con la legge di conversione del Decreto Sostegni bis è stato abrogato l'articolo 10-bis, comma 2, D.L. 137/2020, in forza del quale la detassazione dei contributi anti-Covid si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*”.

I contribuenti, pertanto, a seguito delle novità introdotte non devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello Irap).

2

Impianto fotovoltaico su nuove costruzioni e superbonus. Come si dimostra il salto di classe?

Ma come si fa a vedere il salto di classe se la costruzione è nuova?

R.A.

Con la risposta all'istanza di interpello n. 488 del 20.07.2021, commentata nel corso della sessione “Aggiornamento”, l’Agenzia delle entrate ha in effetti chiarito che “*anche nel caso di nuova costruzione, l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve avvenire congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 del citato articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici)*”. Resta fermo, tuttavia, in tale ipotesi l’accesso al Superbonus solo per le spese relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo”.

Si condivide, però, il dubbio del lettore, non essendo stato effettivamente precisato come possa essere dimostrato il c.d. "salto di classe".

1

Credito d'imposta beni strumentali attribuibile al socio

Il credito imposta su investimenti può essere fruito anche dai soci di società di persone?

G.C.2 SAS DI A. E. & C

*** *** ***

Società di persone e credito d'imposta nuovi investimenti effettuati dal 16/11 si può indicare nel quadro RU modello 2021 dei soci?

C. P. S. SRL

Con la circolare 9/E/2021 è stato chiarito quanto segue: *"In ordine al trasferimento dei crediti d'imposta delle società ai soci, si ricorda che l'Agenzia delle entrate, con la risposta a istanza di intervento n. 85 del 5 marzo 2020, ha affermato la legittimità dell'attribuzione al collaboratore dell'impresa familiare e ai soci di società di persone del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in considerazione dei principi che regolano l'imputazione del reddito per trasparenza. Le medesime considerazioni devono, pertanto, ritenersi valide anche con riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi"*.

Come precisato nella stessa circolare, l'attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori va effettuata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

Tale attribuzione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell'ente trasparente, il quale dà evidenza formale della ripartizione, indicando nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati) l'ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo da riportare nella successiva dichiarazione, al netto dell'ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori, anch'esso da indicare in apposito rigo.

I soci o i collaboratori, a loro volta, acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



COMMUNITY

AGEVOLAZIONI

Compilazione del prospetto Aiuti di Stato: pubblicate le Faq dell'Agenzia delle entrate

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

AIUTI DI STATO: TUTTE LE REGOLE PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella giornata di ieri, **28 luglio**, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato [alcune delle risposte alle domande più frequenti](#) in materia di **compilazione del prospetto degli Aiuti di Stato**.

Invero, negli ultimi giorni le **istruzioni poco chiare**, unite alle **successive modifiche normative** e alle [“avvertenze”](#) pubblicate dalla stessa Agenzia delle entrate, hanno generato **non poca confusione**.

Merita infatti di essere sottolineato che, **con la legge di conversione del Decreto Sostegni bis (L. 106/2021)** è stato [abrogato l'articolo 10-bis, comma 2, D.L. 137/2020](#), in forza del quale la **detassazione dei contributi anti-Covid** si applicava nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*”.

Questa modifica, come previsto nell'ambito del **precedente contributo** “[Convertito in legge il Sostegni-bis. Ufficiale la proroga al 15 settembre](#)” ha **inciso sulle modalità di compilazione del prospetto Aiuti di Stato** del Modello Redditi e del Modello Irap.

Sul punto è infatti intervenuta l'**Agenzia delle entrate**, chiarendo, con [“avvertenza”](#) pubblicata lo scorso **27 luglio**, che **i contribuenti non sono più chiamati ad indicare, nel prospetto degli Aiuti di Stato:**

- il codice aiuto 24 (nei modelli Redditi);
- e il codice aiuto 8 (nel modello Irap).

Questo, però, non significa che il prospetto degli Aiuti di Stato del quadro RS non vada più compilato: più semplicemente, non devono più essere indicati i richiamati codici.

Pertanto, almeno per quanto ad oggi noto, i **contributi a fondo perduto** continueranno a dover essere indicati, così come **dovranno essere indicati i crediti d'imposta locazione** (solo per citare alcuni esempi); non sarà invece necessario indicare il **risparmio d'imposta conseguente alla detassazione**.

Tutto quanto appena premesso si richiama, nella tabella che segue, una **sintesi dei chiarimenti** offerti dall'Agenzia delle entrate con le citate **Faq**.

Vanno indicate nel **prospetto Aiuti di Stato** del quadro RS le **somme erogate** da altre amministrazioni (come, ad esempio, l'**indennità di 600 euro erogata dall'Inps**)?

I **contributi a fondo perduto** erogati dall'Agenzia delle entrate **devono essere indicati nel quadro RS** del prospetto Aiuti di Stato?

I **contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate** vanno indicato nel prospetto Aiuti di Stato del **Modello Irap**?

Per i crediti d'imposta da indicare nel prospetto Aiuti di Stato, **l'importo dell'aiuto è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU**?

Occorre indicare nel prospetto Aiuti di Stato il **risparmio d'imposta**?

Il **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** di cui all'[articolo 120 D.L. 34/2020](#) va indicato nel quadro RE, nel quadro RS e nel modello Irap?

E il **credito d'imposta locazioni** di cui all'[articolo 28 D.L. 34/2020](#)?

Il **credito d'imposta botteghe e negozi** di cui all'[articolo 65 D.L. 18/2020](#) va riportato nel quadro RS?

E il **credito d'imposta sanificazione** di cui all'[articolo 125 D.L. 34/2020](#)?

I **finanziamenti garantiti dal Mise al 100% o all'80%** vanno indicati nel **prospetto Aiuti di Stato**?

I **soggetti Irap** che determinano il valore della produzione con il **metodo "da bilancio"** come

No, poiché non si tratta di aiuti fiscali automatici ai sensi dell'**articolo 10 D.M. 31.05.2017, n. 115**.

Sì, ma non vanno indicati gli importi, in quanto dato non necessario, essendo recuperabile.

L'**annualità** in cui i contributi vanno indicati in dichiarazione va individuata tenendo conto della **data di erogazione del contributo** (per i soggetti "solari", quindi, nel **modello Redditi 2021** dovranno essere indicati i **contributi erogati nel 2020**).

No, non vanno indicati.

Sì.

No.

I richiamati crediti d'imposta:

- **non** vanno indicati nel **quadro RE**,
- **non** vanno indicati nel **modello Irap**,
- vanno indicati nel **quadro RU**,
- vanno indicati nel **prospetto Aiuti di Stato** del quadro RS.

No, non vanno riportati nel prospetto Aiuti di Stato del quadro RS, **non essendo stati qualificati Aiuti di Stato** dalla norma istitutiva.

No.

I contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia vanno indicati tra le **variazioni in diminuzione** con

devono indicare il **contributo a fondo perduto** tra le **variazioni in diminuzione del quadro IQ?** Invece come devono essere indicati i **contributi a fondo perduto nel quadro IQ** da parte dei **contribuenti che determinano l'Irap con il "metodo fiscale"?**

codice 99 qualora nel conto economico siano stati indicati in una voce rilevante ai fini Irap. In questo caso i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia **non vanno indicati nel quadro IQ.**

Alla luce di quanto sopra esposto si propone, di seguito, un **esempio di compilazione del prospetto "Aiuti di Stato" del Quadro RS.**

Si ipotizzi il caso di una **microimpresa**, operante nel **settore della legatoria**, che ha ricevuto **12.000 euro a titolo di contributo a fondo perduto** dall'Agenzia delle entrate (contributo erogato ai sensi dell'[articolo 25 D.L. 34/2020](#)).

Il **quadro RS** deve essere così compilato:

Aiuti di Stato										
BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma	Numero	Estensione	Lettera
1 020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante				
11-A	12 SR	13 1	14 18.14.00	15 1	16	17 NO	,00			
DATI DEL PROGETTO										
RS401 Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		CAP
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20		21	22	
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo						Numero civico	
23	24								25	
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante		
26 20	27	,00	28	29	NO	,00				

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ampliata la platea dei contribuenti soggetti ad Ivie e Ivafe

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW E DEI REDDITI ESTERI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A partire dal 2020 si amplia la platea dei **contribuenti soggetti ad Ivie e Ivafe**, rispettivamente sugli **investimenti esteri immobiliari** e sui **prodotti finanziari**.

Infatti, l'[**articolo 1, comma 710, lett. b\), della Legge di Bilancio 2020 \(L. 160/2019**](#), ha modificato l'[**articolo 19 D.L. 201/2011**](#) in relazione ai **soggetti obbligati** al versamento delle imposte patrimoniali estere Ivie e Ivafe.

Fino al 31.12.2019, l'**articolo 19, comma 14** (Ivie) e **18** (Ivafe) prevedeva che i soggetti passivi delle imposte erano **solo le persone fisiche**.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, invece, come dispone il [**comma 711**](#), è stato modificato l'ambito di applicazione soggettiva estendendo anche ai **soggetti diversi dalle persone fisiche** l'obbligo di versamento dell'imposta patrimoniale estera.

Tale circostanza ha comportato una **rivisitazione del Quadro RW** presente nel Modello Redditi società di persone e nel modello Redditi enti non commerciali, con l'**inserimento dei campi relativi al conteggio delle patrimoniali**. Invero, il **quadro RW degli enti non commerciali** era stato integrato **già nel modello Redditi 2020 per il 2019**.

Tuttavia, ciò era esclusivamente a servizio degli **enti non commerciali con un esercizio a cavallo d'anno**. Se, ad esempio, un ente non commerciale ha un esercizio dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 avrà compilato il **Modello Redditi 2020 in relazione a tale periodo** di imposta e **avrà liquidato Ivie e Ivafe solo sui sei mesi del 2020**.

Inoltre, per uniformare l'Ivafe all'imposta di bollo, l'[**articolo 134 D.L. 34/2020**](#) (Decreto Rilancio) ha modificato il [**comma 20 dell'articolo 19, D.L. 201/2011**](#). In particolare, per i **soggetti diversi dalle persone fisiche** operano le seguenti previsioni:

- è dovuta l'Ivafe fissa di 100 euro su conti correnti e libretti di risparmio. Rimane

- ovviamente **confermata l'Ivafe al 2 per mille sugli altri prodotti finanziari;**
- **è fissato anche per l'ivafe un importo massimo di 14.000 euro**, come per l'imposta di bollo italiana. È appena il caso di sottolineare come **la soglia massima di 14.000 euro non operi per le persone fisiche.**

I codici tributo sono stati aggiornati con la **risoluzione AdE 26/E/2020** e sono riportati nella successiva tabella.

- 4041 “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – SALDO”;
- 4042 “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinato da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”;
- 4044 “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;
- 4045 “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”;
- 4046 “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO”;
- 4043 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – SALDO”;
- 4047 “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;
- 4048 “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”.

Tra gli enti non commerciali si annoverano anche i **trust**.

Al riguardo, si ricorda che **la liquidazione dell'Ivie e dell'Ivafe:**

- **è dovuta solo se il trust è residente in Italia;**
- **è dovuta dal trust ma non anche dai titolari effettivi;**
- in caso di **trust interposto**, è **dovuta dai soggetti nei cui confronti si realizza l'interposizione.**

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta beni strumentali con acconti 2020

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

L'IMPLEMENTAZIONE E IL MONITORAGGIO DI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI UN SISTEMA DI CONTROLLO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come già anticipato nel [precedente contributo](#) “[*Credito di imposta su beni strumentali solo con Durc regolare*](#)”, con la [circolare 9/E/2021](#), l’Agenzia delle entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito al [credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali](#).

Tale documento di prassi, pubblicato nella forma di risposta a quesiti, analizza, tra l’altro, anche il [raccordo tra la disciplina prevista dalla Legge di bilancio 2020 \(articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019\)](#) e quella rafforzata introdotta in seguito dalla Legge di bilancio 2021 ([articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020](#)).

Si ricorda che la [Legge di bilancio 2021 ha riformulato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali](#) nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La menzionata disciplina, applicabile agli [investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020](#), si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dalla Legge di bilancio 2020, nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.

In particolare, in base al [comma 1051](#) della Legge di bilancio 2021, il credito d'imposta **spetta per gli investimenti effettuati nell'intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022** (o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).

Nel caso in cui gli investimenti agevolabili ricadono nell’intervallo temporale che va **dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021**, viene a verificarsi una **parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella previgente** (Legge di bilancio 2020), in relazione agli [investimenti](#) in:

- beni materiali non 4.0,
- beni 4.0, ricompresi negli [Allegati A e B](#), L. 232/2016,
- effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (**comma 185** dell'articolo unico della Legge di bilancio 2020).

Il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale richiede di **porre la data del 16 novembre 2020 come data spartiacque**, distinguendo le ipotesi in cui i beneficiari abbiano pagato l'acconto ed effettuato l'ordine entro il 15 novembre 2020 (c.d. "prenotazione"), dal caso in cui alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni.

Nel **primo caso** (aconto 20 per cento ed ordine accettato dal venditore entro il 15 novembre 2020) il beneficiario resta incardinato nella precedente disciplina (**crediti d'imposta dal 6 al 40%**), **sempre se gli investimenti sono stati effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021**.

Nel **secondo caso**, invece, si rende **applicabile la nuova disciplina** introdotta dalla Legge di bilancio 2021 (**crediti d'imposta dal 10 al 50%**). Tale interpretazione trova fondamento nella volontà del legislatore di **anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo**, senza attendere la naturale scadenza dell'ordinario termine del precedente regime. L'Agenzia conferma, in sintesi, l'interpretazione proposta, sempre su queste colonne, in un [precedente contributo](#).

Sul versante degli **adempimenti formali**, entrambe le disposizioni citate richiedono **l'esposizione della norma istitutiva in fattura** e negli altri documenti di acquisto dei beni eleggibili, pena la **revoca del beneficio**.

Pertanto, per gli investimenti per i quali **alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'aconto** del 20 per cento, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il **riferimento alle disposizioni della Legge di bilancio 2020** ([commi da 184 a 194](#), L. 160/2019).

Per gli investimenti intrapresi **a decorrere dal 16 novembre 2020** – per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l'ordinativo e/o il versamento dell'aconto del 20 per cento – le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento **alla disciplina agevolativa della Legge di bilancio 2021** ([commi da 1054 a 1058](#), L. 178/2020).

Potrebbe capitare che i documenti in questione siano **sprovvisti del corretto riferimento normativo**: si pensi, ad esempio, alle **fatture emesse tra il 16 novembre ed il 30 dicembre 2020** rientranti nella nuova disciplina di favore, quando non era ancora nota la data di pubblicazione della Legge di bilancio 2021.

In tal caso, viene **confermata la possibilità di integrare i documenti già emessi**, qualora manchi

la corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, purché tale correzione avvenga **prima che inizino le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria**, secondo quanto previsto dalla [**risposta ad istanza di interpello n. 438 del 05.10.2020**](#).

Nel caso di **fatture ricevute in formato cartaceo**, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente **sull'originale di ogni fattura**, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

Nel caso di **fatture elettroniche ricevute** dal venditore tramite Sistema di Interscambio (Sdl), è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e **conservarlo ai sensi dell'articolo 39 D.P.R. 633/1972** oppure, in alternativa, **realizzare un'integrazione elettronica**, da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, inviando tale documento sotto forma di autofattura allo Sdl, secondo le modalità indicate in tema d'**inversione contabile** nella [**circolare 14/E/2019**](#).

PENALE TRIBUTARIO

Reato di omessa versamento Iva: irrilevanti le condizioni di salute e la morte del socio

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

IL RUOLO DEL BUSINESS PLAN NEL RAPPORTO BANCA IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il reato di **omesso versamento Iva** è un **reato a dolo generico**, e risulta quindi integrato dalla **consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti**: sotto il **profilo soggettivo**, invece, non assume rilievo la circostanza che **l'amministratore** si sia trovato in un momento **difficoltà economica**, pur se legato alle **sue condizioni di salute** e alla **morte del socio**.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 29576**, depositata ieri, **28 luglio**.

Il **caso** riguarda il **legale rappresentante di una società**, ritenuto responsabile del **reato di omesso versamento Iva**.

L'imputato promuoveva **ricorso per Cassazione**, evidenziando **l'insussistenza del dolo**, dimostrato dalle **condizioni di difficoltà** in cui lo stesso era venuto a trovarsi a seguito della **morte del socio** e dei **suoi problemi di salute**, nonché della **sopravvenuta interruzione dell'erogazione del credito** da parte delle **banche**.

Il **mancato pagamento** doveva dunque essere ricondotto, secondo la tesi difensiva, ad un'**impossibilità** ad adempiere per **fatti contingenti ed imprevedibili a lui non imputabili**.

La **Corte di Cassazione**, tuttavia, ha **rigettato il ricorso**, richiamando i principi già elaborati dalla **giurisprudenza di legittimità** in forza dei quali deve ritenersi ormai noto che il **reato di omesso versamento dell'Iva** e delle ritenute fiscali è integrato dalla **consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti**, trattandosi di un **reato a dolo generico**.

È pertanto irrilevante la circostanza che il soggetto attraversi una **fase di criticità** e destini, pertanto, le **risorse finanziarie a debiti ritenuti più urgenti** da saldare.

La **Corte di Cassazione**, nell'analizzare la questione in esame, ha poi escluso anche la possibilità di invocare il **concepto di forza maggiore**.

Una “**causa di forza maggiore**” è infatti individuabile esclusivamente nel caso in cui si verifichi un **fatto imprevisto e imprevedibile**, che **esula del tutto dalla condotta dell'agente**, non potendo essere in alcun modo **ricondotto** ad una sua **azione** od **omissione**.

Anche nel caso di **omesso versamento delle imposte**, pertanto, trova applicazione il concetto di forza maggiore soltanto nel caso in cui **l'inadempimento può essere attribuito a fatti non imputabili all'imprenditore**, che **non ha potuto porvi rimedio** per **cause indipendenti dalla sua volontà**.

Vieppiù, nel caso in esame, **l'omessa redazione dei bilanci** non ha consentito nemmeno di **individuare i motivi** per i quali non era stato possibile **accantonare le somme incassate** a titolo **Iva** dai clienti.

Il ricorso, pertanto, è stato ritenuto **inammissibile** da parte della Corte di Cassazione.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Acquisire uno studio professionale: cosa considerare per facilitare il processo

di Monica Bormetti, Psicologa del Lavoro - Smart Break



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Acquisire uno studio professionale comporta una serie di **dinamiche relazionali e psicologiche** delicate. Noi esseri umani siamo esseri emotivi che pensano, non esseri pensanti che provano emozioni, diceva il neurologo António Damásio. E da qui partiamo per questa riflessione in cui l'obiettivo è fornire degli insight concreti per capire come **affrontare nel modo più funzionale possibile l'acquisizione di uno studio, da un punto di vista relazionale**.

Come funziona il nostro cervello nella presa di decisioni?

Le nostre scelte e quelle delle persone con cui ci relazioniamo non sono esclusivamente razionali, nemmeno quelle che pensiamo siano molto ponderate. Daniel Kahnemann, autore di Pensieri lenti e veloci, è uno psicologo israeliano, vincitore del Premio Nobel per l'economia per aver teorizzato l'esistenza di due sistemi di pensiero nella mente umana: il Sistema 1 e il Sistema 2.

Il Sistema 1 è primitivo, inconsapevole e automatico. È sempre acceso, non lo controlliamo, ed è emotivo, intuitivo, impaziente, velocissimo, e impulsivo. Può svolgere più compiti nel medesimo tempo, usa poca energia, dà immediatamente senso a qualsiasi cosa che ci viene proposta, e viene influenzato molto facilmente.

Il Sistema 2 è invece consapevole, razionale e cauto. Non può occuparsi di più processi al medesimo tempo, è lento e non è in grado di controllare davvero il Sistema 1. In una situazione normale, il Sistema 2 – ovvero quello razionale – se opportunamente incentivato, può riuscire prendere il sopravvento sul Sistema 1 – irrazionale; ma se ci sono delle emozioni forti di mezzo o un certo grado di stanchezza, è difficile scavalcare il Sistema 1.

Quindi benché ci percepiamo spesso come esseri razionali, in realtà non lo siamo del tutto. Comprendere i due sistemi di pensiero è il primo passo ma non significa essere poi in grado di

controllare il sistema impulsivo perfettamente. È un po' quello che accade con le illusioni ottiche: sappiamo cosa sono, ma continuano a fregarci. Ciò accade nella nostra mente e in quella della persona con cui ci relazioniamo, comprenderlo ci aiuta a capire le scelte del nostro interlocutore.

Quando usiamo il Sistema 2, continua su <https://mpopartners.com/articoli/acquisire-studio-professionale-cosa-considerare-facilitare-processo/>

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

PMI a conduzione familiare: 5 consigli utili

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

Come enfatizzare i punti di forza e come contenere i punti di debolezza delle aziende a conduzione familiare? Ecco 5 consigli utili:

1) Una vera bussola: la carta di famiglia

Redigete, aiutati da un facilitatore esterno che osservi e interpreti le dinamiche relazionali in modo neutrale e a-giudicante, una **carta di famiglia**.

Si tratta di un documento con il quale regolamentare i rapporti tra famiglia e impresa. La carta di famiglia riprende il sistema valoriale della famiglia e definisce le regole di governo delle relazioni famiglia e impresa, includendovi non solo chi lavora in azienda, ma anche chi ne vive indirettamente le dinamiche (coniugi, figli, genitori etc.).

2) Incontratevi periodicamente

Prevedete e pianificate con una certa periodicità momenti di incontro di tutta la famiglia. Raccontare anche a chi è fuori dall'azienda ciò che accade, le decisioni importanti, i momenti difficili e le opportunità che si naturalmente si presentano nella gestione dell'azienda è un modo sano per preparare fratelli, figli e nipoti al passaggio generazionale.

Tutto ciò indipendentemente dalle riunioni routinarie dell'impresa che sono le assemblee dei soci o i consigli di amministrazione.

3) Definite ruoli e compiti e apritevi verso l'esterno

Capita di sovente che a diversi ruoli corrispondano gli stessi nominativi. Le aziende di famiglia, specie quando sono di piccole dimensioni, vedono le stesse persone svolgere ruoli differenti e spesso in conflitto tra loro. Socio prima, amministratore poi e infine manager o capo funzione: saper indossare per davvero, in ogni momento aziendale, il cappello del **ruolo aziendale interpretato** non è cosa facile, ma è uno sforzo fondamentale che impatterà in modo positivo

sull'organizzazione e sui processi.

Aprire le porte dell'azienda di famiglia all'esterno e dare spazio a persone nuove che si occupino di uno specifico ambito aziendale, delegando e lasciando spazio a propositività e creatività. Aprire le porte dei consigli di amministrazione a consiglieri indipendenti o advisor per generare nuovi punti di vista, aiuta ad **allargare la visione** e a costruire **nuovi orizzonti strategici**.

4) Preparatevi al passaggio generazionale

Anche se umanamente non vorreste mai che arrivasse il momento, meglio prevedere e pianificare per tempo il passaggio generazionale. Un momento delicatissimo per l'impresa a conduzione familiare, che richiede coordinamento e sinergia tra senior e junior.

Caro senior, **valuta bene a chi lasciare il testimone**: a volte ci sono scelte forti da fare, ma se non ci sono le capacità, devi saper dire di no. Anche nella difficoltà, sostieni la scelta fatta e fai fronte con fermezza alle resistenze familiari ed organizzative che incontri. Poi lascia andare, non ostacolare l'operato del junior e preparati un futuro per il dopo.

Caro junior, la tua **visione del futuro aziendale** è innovativa e probabilmente diversa da quella del tuo predecessore. Segui il tuo intuito, ma abbi l'umiltà di ascoltare: il vissuto e le conoscenze di chi ti ha preceduto sono un tesoro prezioso che se ben custodito e valorizzato ti aiuterà a far crescere il progetto imprenditoriale.

5) Piccolo è bello, ma insieme è meglio

Rispondere a mercati sempre più aggressivi e a clienti sempre più pretenziosi non è ciò che si può fare, ma ciò che si deve fare.

Ed è davvero difficile avere a disposizione tutte le risorse economiche, finanziarie, organizzative per farvi fronte.

Vi sarà senz'altro più facile ed accessibile competere internazionalmente, innovare e sviluppare nuovi mercati, se cercherete dei compagni di viaggio: **confrontatevi con altri imprenditori** sia del vostro settore che di settori diversi. Coinvolgeteli e fatevi coinvolgere in progetti che percepite coerenti con il vostro sistema valoriale e che vi risuonano dentro.

Frequentate ambienti stimolanti, che vi aiutino ad aumentare ed accrescere le vostre competenze. Fate networking e costruite relazioni.

Condividete le vostre conoscenze, apritevi, esponetevi e mettete insieme le diversità.

Non solo sarà più facile competere: sarà anche più divertente.

